



INIZIATIVA POPOLARE LEGISLATIVA ELABORATA
GRAZIE CARDIOCENTRO!

Publicata sul Foglio Ufficiale N.72 del 7 settembre 2018



I sottoscritti cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 37 della Costituzione cantonale e 116 segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), con questa iniziativa elaborata chiedono: **una modifica della Legge sull'Ente Ospedaliero Cantonale (LEOC)**

Art. 4bis (nuovo) - Cardiocentro Ticino

- 1 L'EOC, per il tramite di una Fondazione di diritto privato, che sarà denominata Nuova Fondazione Cardiocentro Ticino (NFCCT) garantirà la continuità dell'attività della Fondazione Cardiocentro Ticino (FCCT), la quale cesserà di esistere in data 22 dicembre 2020, con contestuale trasferimento all'EOC del suo intero patrimonio. L'EOC prenderà le necessarie disposizioni affinché il trapasso del patrimonio, già della FCCT, alla NFCCT avvenga nel modo più rapido ed efficiente possibile, in regime di neutralità fiscale e agevolando la continuità del mandato di prestazione cantonale attuale della FCCT.
- 2 La NFCCT manterrà la vocazione no-profit e di pubblica utilità già di FCCT, riprendendone lo scopo e lo statuto, opportunamente epurato dai riferimenti alla durata della FCCT e al destino del patrimonio della stessa al momento della sua fine.
- 3 La NFCCT godrà di piena autonomia rispetto all'EOC in ogni ambito della propria attività e riprenderà, garantendone la continuità, la struttura, i rapporti di lavoro e tutti i contratti, gli accordi e le collaborazioni in essere presso la FCCT.
- 4 Il Consiglio della NFCCT sarà composto da 7 membri. Il primo Consiglio di Fondazione sarà nominato dal Consiglio di Stato, e sarà composto da 3 membri proposti dall'ultimo Consiglio di Fondazione della FCCT, da 2 membri proposti dal Consiglio di Amministrazione dell'EOC, da 1 membro del mondo accademico selezionato per meriti scientifici, da 1 membro proposto dalla commissione del personale dell'istituto. La sostituzione dei membri del Consiglio della NFCCT avverrà in seguito per cooptazione con deliberazione unanime.
- 5 L'EOC, in aggravio al fondo sul quale insiste l'attuale diritto di superficie per sé stante e permanente della FCCT, costituirà un nuovo diritto di superficie in favore della NFCCT, per la durata di 99 anni, avente per oggetto l'immobile occupato dalla FCCT.
- 6 La NFCCT avrà durata illimitata.

I promotori dell'iniziativa sono: Tiziano Cassina (primo firmatario), Tiziano Moccetti, Marco Borradori, Rocco Cattaneo, Silvia Giuffrida, Marco Chiesa, Armando Boneff, Maristella Polli, Andrea Leoni, Andrea Giudici, Enrico Camenisch, Sabrina Aldi, Edo Bobbià, Franco Ghezzi, Fabio Schnellmann, Lelia Guscio, Piero Marchesi, Maruska Ortelli, Rupen Nacaroglu, Alfredo-Dedo Tanzi.

Il primo firmatario Tiziano Cassina è il rappresentante autorizzato a ricevere le comunicazioni ai sensi dell'art. 116 cpv. 2 della LEDP nonché a ritirare incondizionatamente questa iniziativa ai sensi dell'art. 118 della Legge sull'esercizio dei diritti politici 7 ottobre 1998.

Il presente formulario è da ritornare, anche se incompleto, **entro l' 8 ottobre 2018** al seguente indirizzo:
Grazie Cardiocentro, presso Cardiocentro Ticino, via Tesserete 48, 6900 Lugano.


Firme raccolte nel Comune di:

N.	Cognome	Nome	Data di nascita	Firma autografa	Controllo lasciare in bianco
1					
2					
3					
4					
5					

Termine per la raccolta delle firme: 6 novembre 2018

Attenzione: si attesta che le firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale ed iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Luogo e data:



Il funzionario incaricato:
 ufficiale (firma e funzione)

.....

AVVERTENZA (art. 120 LEDP)

1. L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in nome dell'incapace e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per ordine» e appone la propria firma.
2. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda.
3. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 2 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di fr. 1000.-, riservate le penalità previste dal Codice penale.